

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 827/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 828/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 97^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 3
- Regolamento (CE) n. 829/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 50^a gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 5
- Regolamento (CE) n. 830/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 269^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici ⁽¹⁾ 7**
- Regolamento (CE) n. 832/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia 10
- Regolamento (CE) n. 833/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001 12
- Regolamento (CE) n. 834/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001 13
- Regolamento (CE) n. 835/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001 14

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Regolamento (CE) n. 836/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001	15
Regolamento (CE) n. 837/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001	16
★ Direttiva 2002/41/CE della Commissione, del 17 maggio 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote	17
<hr/>	
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
Consiglio	
2002/367/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 7 maggio 2002, recante nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni	21
2002/368/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2002, recante nomina di un membro titolare e di un membro supplente tedeschi del Comitato delle regioni	22
2002/369/CE:	
★ Decisione n. 2/2002 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 13 maggio 2002, relativa ad una più rapida abolizione dei dazi doganali applicati a determinati prodotti elencati negli allegati I e II della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico	23
2002/370/CE:	
★ Decisione n. 3/2002 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 13 maggio 2002, relativa al trattamento tariffario di determinati prodotti elencati negli allegati I e II della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico	28
Commissione	
2002/371/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 15 maggio 2002, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 1844]	29
2002/372/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 17 maggio 2002, che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 1869]	42
<hr/>	
Rettifiche	
★ Rettifica del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 187 del 10.7.2001)	43
Rettifica del regolamento (CE) n. 801/2002 della Commissione, del 15 maggio 2002, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso (GU L 131 del 16.5.2002)	43

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 827/2002 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 maggio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	105,3
	204	26,6
	212	101,5
	999	77,8
0707 00 05	052	95,6
	220	162,5
	628	150,5
0709 90 70	999	136,2
	052	91,7
	999	91,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	72,0
	204	46,1
	212	64,5
	220	87,0
	388	49,5
	600	48,7
	624	64,4
	999	61,7
	0805 50 10	388
528		76,2
999		71,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	29,0
	388	94,7
	400	132,4
	404	111,6
	508	80,2
	512	95,5
	524	95,1
	528	86,7
	720	138,8
	804	105,8
	999	97,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 828/2002 DELLA COMMISSIONE**del 17 maggio 2002****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 97^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 97^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 maggio 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 97ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	85	81
	Burro < 82 %		83	79	—	79
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	94	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

REGOLAMENTO (CE) N. 829/2002 DELLA COMMISSIONE**del 17 maggio 2002****che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 50ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

(2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 50ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 14 maggio 2002, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 830/2002 DELLA COMMISSIONE**del 17 maggio 2002****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 269ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 269ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto:	105 EUR/100 kg,
— cauzione della destinazione:	116 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 831/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2002

recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) È in crescita il numero delle domande dei ricercatori e della comunità scientifica in generale di accedere per fini scientifici ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria.
- (2) L'accesso per fini scientifici ai dati riservati può essere consentito tramite l'autorizzazione di accesso nei locali dell'autorità comunitaria o tramite la messa a disposizione dei ricercatori, a determinate condizioni, di dati resi anonimi (accesso controllato).
- (3) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (4) Il presente regolamento garantisce, in particolare, il pieno rispetto del diritto alla vita privata e del diritto alla protezione dei dati personali (articoli 7 e 8 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
- (5) Il presente regolamento si applica senza pregiudizio della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽³⁾.
- (6) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

⁽¹⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 1

Obiettivo

Nell'intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, il presente regolamento ha l'obiettivo di stabilire le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l'autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- «autorità comunitaria», si intende, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97, il servizio della Commissione responsabile dell'esecuzione dei compiti ad essa affidati nel settore della produzione di statistiche comunitarie (Eurostat),
- «statistiche comunitarie», ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97, le informazioni quantitative, aggregate e rappresentative tratte dalla raccolta e dall'elaborazione sistematica di dati, prodotte dalle autorità nazionali e dall'autorità comunitaria nel quadro dell'attuazione del programma statistico comunitario,
- «dati riservati», i dati che permettono unicamente un'identificazione indiretta delle unità statistiche in questione,
- «accesso ai dati riservati», l'accesso ai dati nei locali dell'autorità comunitaria o la messa a disposizione di microdati resi anonimi,
- «microdati resi anonimi», i dati statistici individuali modificati per ridurre al minimo, in osservanza delle migliori pratiche attuali, il rischio di identificazione delle unità statistiche cui si riferiscono,
- «autorità nazionali», ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97, gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi responsabili, in ciascuno Stato membro, della produzione di statistiche comunitarie.

Articolo 3

Ammissibilità delle richieste «ratione personae»

1. L'accesso ai dati riservati può essere concesso dall'autorità comunitaria ai ricercatori di enti che fanno parte di una delle seguenti categorie:

- a) università e altri istituti d'istruzione superiore costituiti a norma del diritto comunitario o del diritto di uno Stato membro;
- b) centri o istituzioni per la ricerca scientifica costituiti a norma del diritto comunitario o del diritto di uno Stato membro;
- c) altre agenzie, organizzazioni o istituzioni, previa ricezione del parere del comitato per il segreto statistico, conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 322/97.

2. L'accesso ai dati riservati può inoltre essere concesso dall'autorità comunitaria ai ricercatori degli enti incaricati di svolgere ricerche a scopi scientifici. Sia gli enti che affidano che quelli che ricevono l'incarico devono appartenere ad una delle categorie di cui al paragrafo 1. Gli enti incaricati possono anche essere organizzazioni o istituzioni cui servizi della Commissione o dei governi degli Stati membri hanno commissionato lo svolgimento di ricerche specifiche. Tali organizzazioni o istituzioni devono avere personalità giuridica.

Articolo 4

Condizioni generali

1. Fatta salva l'osservanza degli articoli 5 e 6, secondo il caso, l'autorità comunitaria può garantire l'accesso ai dati riservati a patto che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) venga presentata una richiesta idonea, accompagnata da un dettagliato progetto di ricerca, in conformità degli attuali standard scientifici;
- b) il progetto di ricerca indichi in modo sufficientemente dettagliato il tipo di dati cui si richiede l'accesso, i metodi con cui verranno analizzati e una stima del tempo necessario;
- c) sia stato sottoscritto tra il singolo ricercatore, la sua istituzione o l'organizzazione che ha commissionato tale ricerca, secondo il caso, e l'autorità comunitaria un contratto che specifichi le condizioni d'accesso, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti per rispettare la riservatezza dei dati statistici e le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi;
- d) l'autorità nazionale che ha fornito i dati sia informata prima che venga autorizzato l'accesso ai dati.

2. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, l'autorità comunitaria può permettere l'accesso ai dati riservati nei suoi

locali, come stabilito dall'articolo 5, a patto che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la ricerca viene svolta esclusivamente all'interno dei locali dell'autorità comunitaria e sotto la supervisione di un responsabile designato da tale autorità;
- b) i risultati della ricerca possono uscire dai locali dell'autorità comunitaria solo a seguito una verifica preventiva dell'assenza di dati riservati;
- c) i risultati passibili di essere pubblicati o altrimenti divulgati vengono controllati dall'autorità comunitaria per evitare la diffusione di dati riservati.

Articolo 5

Accesso ai locali dell'autorità comunitaria

1. L'autorità comunitaria può concedere nei propri locali l'accesso ai dati riservati ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

- Panel europeo delle famiglie,
- Indagine sulle forze di lavoro,
- Indagine comunitaria sull'innovazione,
- Indagine sulla formazione professionale continua.

Su richiesta dell'autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l'accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.

2. Previa esplicita autorizzazione dell'autorità nazionale competente, l'autorità comunitaria può consentire nei sui locali l'accesso a dati riservati diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Diffusione di microdati resi anonimi

1. L'autorità comunitaria può mettere a disposizione serie di microdati resi anonimi ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

- panel europeo delle famiglie,
- indagine sulle forze di lavoro,
- indagine comunitaria sull'innovazione,
- indagine sulla formazione professionale continua.

Su richiesta dell'autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l'accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.

2. Prima della pubblicazione l'autorità comunitaria, in collaborazione con le autorità nazionali, assicura che i metodi impiegati per rendere anonime tali serie di microdati riducano al minimo il rischio di identificare le unità statistiche cui si riferiscono, a norma del regolamento (CE) n. 322/97.

*Articolo 7***Accordi bilaterali**

Ciascuna autorità nazionale e l'autorità comunitaria sottoscrivono un accordo bilaterale sulle modalità e condizioni pratiche di cui agli articoli 5 e 6. Gli accordi bilaterali, e ogni loro modifica, devono essere resi noti al comitato per il segreto statistico.

*Articolo 8***Questioni organizzative**

1. L'autorità comunitaria adotta i provvedimenti amministrativi, tecnici e organizzativi necessari ad assicurare che l'accesso ai dati riservati non ne pregiudichi la protezione fisica e logica e non ne favorisca la diffusione e l'impiego illeciti per scopi diversi da quelli per cui l'accesso è stato autorizzato.
2. Laddove sia richiesta una presa di posizione da parte delle autorità nazionali, tali autorità e l'autorità comunitaria prendono provvedimenti tecnici e organizzativi necessari ad assicurare una collaborazione adeguata ed efficiente senza inutili ritardi, che tenga conto delle esigenze del progetto di ricerca. Occorre il massimo impegno per assicurare che la posizione dell'autorità nazionale, come sancito dagli articoli 5 e 6, venga definita non oltre sei settimane a decorrere dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'autorità nazionale.
3. A condizione che sussistano dispositivi di protezione della riservatezza dei dati, e che le autorità nazionali che hanno trasmesso i dati all'autorità comunitaria abbiano dato l'autorizzazione, l'accesso ai dati riservati può essere concesso anche in una zona di sicurezza allestita nei locali di un'autorità nazionale. In questi casi, i provvedimenti adottati per assicurare la protezione fisica e logica dei dati saranno paragonabili a quelli adottati nei locali dell'autorità comunitaria.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2002.

*Articolo 9***Costi**

Ai fini del presente regolamento i costi relativi all'accesso ai dati riservati e, in particolare, l'uso delle strutture della Commissione, sono a carico dei richiedenti. Nel determinare i costi l'autorità comunitaria garantisce che questi non provochino una situazione di concorrenza sleale con le autorità nazionali.

*Articolo 10***Misure di salvaguardia**

1. L'autorità comunitaria garantisce che i dati messi a disposizione non contengano informazioni che permettano l'identificazione diretta delle unità statistiche cui si riferiscono.
2. L'autorità comunitaria tiene un registro pubblico contenente le informazioni rilevanti.

*Articolo 11***Relazioni**

La Commissione presenta al comitato sul segreto statistico una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni quali nome e indirizzo dei ricercatori e delle istituzioni d'appartenenza, i dati cui hanno avuto accesso, i costi addebitati, la descrizione dei progetti di ricerca e le relative pubblicazioni.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 832/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2002

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

(2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 maggio 2002 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

(3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° giugno 2002, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.

(4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie

bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 maggio 2002, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania

- 200 tonnellate originarie del Botswana,
- 300 tonnellate originarie della Namibia.

Regno Unito

- 1 000 tonnellate originarie del Botswana,
- 730 tonnellate originarie della Namibia,
- 50 tonnellate originarie dello Swaziland.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di giugno 2002 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	14 786 tonnellate,
Kenia:	142 tonnellate,
Madagascar:	7 579 tonnellate,
Swaziland:	3 123 tonnellate,
Zimbabwe:	9 100 tonnellate,
Namibia:	9 640 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2002.

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

REGOLAMENTO (CE) N. 833/2002 DELLA COMMISSIONE**del 17 maggio 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è

aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- (3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 10 al 16 maggio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 127,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 834/2002 DELLA COMMISSIONE**del 17 maggio 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2008/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è

aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- (3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 10 al 16 maggio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 170,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 15.⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 835/2002 DELLA COMMISSIONE**del 17 maggio 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2009/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è

aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- (3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 10 al 16 maggio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 162,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 17.⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 836/2002 DELLA COMMISSIONE**del 17 maggio 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2010/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è

aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- (3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 10 al 16 maggio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 279,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 837/2002 DELLA COMMISSIONE**del 17 maggio 2002****relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2011/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22

del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 13 al 16 maggio 2002 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 21.

DIRETTIVA 2002/41/CE DELLA COMMISSIONE**del 17 maggio 2002****che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,vista la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 febbraio 1995, relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 95/1/CE è una delle direttive particolari nell'ambito della procedura d'omologazione comunitaria introdotta dalla direttiva 92/61/CEE. A detta direttiva si applicano dunque le disposizioni della direttiva 92/61/CEE relative a sistemi, componenti ed unità tecniche separate.
- (2) Per consentire il corretto funzionamento dell'intero sistema d'omologazione occorre chiarire od integrare determinate prescrizioni della direttiva 95/1/CE.
- (3) A tal fine è opportuno specificare quali valori vadano indicati nel verbale di prova, in modo da garantire l'applicazione coerente della direttiva 95/1/CE a ciclomotori, motocicli e tricicli con motore ad accensione comandata nonché a veicoli a motore a due o tre ruote con motore ad accensione spontanea.
- (4) La direttiva 95/1/CE deve pertanto essere modificata in conformità.
- (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 95/1/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A partire dal 1° luglio 2003 gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti la velocità massima per costruzione, la coppia massima e la potenza massima netta:

- negare l'omologazione CE per un determinato tipo di veicolo a due o tre ruote, ovvero
- vietare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di veicoli a motore a due o tre ruote,

se della velocità massima per costruzione, la coppia massima e la potenza massima netta di tali veicoli a motore risultano conformi alle prescrizioni della direttiva 95/1/CE, quale modificata dalla presente direttiva.

2. A partire dal 1° gennaio 2004 gli Stati membri negano l'omologazione CE per qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti la velocità massima per costruzione, la coppia massima e la potenza massima netta ove non siano rispettate le prescrizioni della direttiva 95/1/CE, quale modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva ovvero sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le principali disposizioni di diritto nazionale da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 4*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72.⁽²⁾ GU L 106 del 3.5.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 52 dell'8.3.1995, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1.

ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 95/1/CE sono così modificati:

1) l'allegato I è modificato come segue:

a) nel punto 5, la seconda riga è sostituita da:

«Pressione atmosferica: 97 ± 10 kPa.»;

b) nel punto 5, la quinta riga è sostituita da:

«Velocità media del vento, misurata all'altezza di un metro dal suolo: < 3 m/s; sono consentite folate di < 5 m/s.»;

2) l'allegato II è modificato come segue:

a) nell'appendice 1, al punto 3.1.2., tabella 1, la prima frase della nota ⁽³⁾ è sostituita dalla seguente:

«Il radiatore, il ventilatore, la presa d'aria del ventilatore, la pompa dell'acqua ed il termostato devono essere per quanto possibile disposti sul banco di prova nella stessa posizione relativa che occupano sul veicolo; se la posizione del radiatore, del ventilatore, della presa d'aria del ventilatore, della pompa dell'acqua e/o del termostato sul banco di prova differisce da quella occupata sul veicolo, la posizione sul banco di prova va descritta ed annotata sul verbale di prova.»;

b) nell'appendice 1, il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

«4.1. Definizione dei fattori α_1 e α_2

Fattori per i quali vanno moltiplicate la coppia e la potenza registrate per determinare la coppia e la potenza del motore, prendendo in considerazione il rendimento della trasmissione (fattore α_2) utilizzata nel corso delle prove e per riportare la coppia e la potenza suddette alle condizioni atmosferiche di riferimento di cui al punto 4.2.1 (fattore α_1).

La formula di correzione della potenza è la seguente:

$$P_o = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot P$$

dove:

P_o = potenza corretta (vale a dire la potenza nelle condizioni di riferimento all'uscita dell'albero a gomito);

α_1 = fattore di correzione per le condizioni atmosferiche di riferimento;

α_2 = fattore di correzione per il rendimento della trasmissione;

P = potenza misurata (potenza registrata).»;

c) nell'appendice 1, il punto 4.3 è sostituito dal seguente:

«4.3. Determinazione dei fattori di correzione

4.3.1. Determinazione del fattore α_2

— Se il punto di misurazione si trova all'uscita dell'albero a gomito detto fattore è uguale a 1.

— Se il punto di misurazione non si trova all'uscita dell'albero a gomito detto fattore viene calcolato applicando la formula:

$$\alpha_2 = \frac{1}{n_t}$$

dove n_t è il rendimento della trasmissione situata tra l'albero a gomito ed il punto di misurazione. Il rendimento della trasmissione n_t è determinato dal prodotto (moltiplicazione) del rendimento n_j di ciascuno degli elementi che costituiscono la trasmissione:

$$n_t = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_j$$

Il rendimento n_j di ciascuno degli elementi che costituiscono la trasmissione figura nella sottostante tabella.

	Tipo	Rendimento
Ingranaggi	a dentatura diritta	0,98
	a dentatura elicoidale	0,97
	a dentatura conica	0,96
Catena	a rulli	0,95
	silenziosa	0,98

Tipo		Rendimento
Cinghia	dentata	0,95
	trapezoidale	0,94
Giunto o convertitore idraulico	giunto idraulico ⁽¹⁾	0,92
	convertitore idraulico ⁽¹⁾	0,92

⁽¹⁾ Quando non sia bloccato.

4.3.2. Determinazione del fattore α_1 ⁽¹⁾

4.3.2.1. Definizione dei parametri T, P_s per i fattori di correzione α_1

T = temperatura assoluta dell'aria aspirata dal motore;

P₂ = la pressione atmosferica a secco espressa in kilopascal (kPa), vale a dire la pressione barometrica totale meno la pressione di vapore acqueo.

4.3.2.2. Fattore α_1

Il fattore di correzione α_1 si ottiene applicando la formula:

$$\alpha_1 = \left(\frac{99}{P_s} \right)^{1,2} \cdot \left(\frac{T}{298} \right)^{0,6}$$

La formula suddetta vale unicamente se:

$$0,93 \leq \alpha_1 \leq 1,07$$

Qualora si superino i valori limite, nel verbale di prova va indicato il valore ottenuto in seguito alle correzioni e vanno altresì riportate con esattezza le condizioni di prova (temperatura e pressione);

⁽¹⁾ La prova può effettuarsi in apposite camere a temperatura controllata, in cui sia possibile controllare le condizioni atmosferiche.»

d) nell'appendice 1, i punti 4.4 e 4.5 sono soppressi;

e) nell'appendice 1, punto 6.1 «1,5 %» è sostituito da «3 %»;

f) nell'appendice 2, al punto 3.1.2, tabella 1, la prima frase della nota ⁽³⁾ è sostituita dalla seguente:

«Il radiatore, il ventilatore, la presa d'aria del ventilatore, la pompa dell'acqua ed il termostato devono essere per quanto possibile disposti sul banco di prova nella stessa posizione relativa che occupano sul veicolo; se la posizione del radiatore, del ventilatore, della presa d'aria del ventilatore, della pompa dell'acqua e/o del termostato sul banco di prova differisce da quella occupata sul veicolo la posizione sul banco di prova va descritta ed annotata sul verbale di prova.»;

g) nell'appendice 2, il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

«4.1. Definizione dei fattori α_1 e α_2

Fattori per i quali vanno moltiplicate la coppia e la potenza registrate per determinare la coppia e la potenza di un motore prendendo in considerazione il rendimento della trasmissione (fattore α_2) utilizzata nel corso delle prove e per riportare la coppia e la potenza suddette alle condizioni atmosferiche di riferimento di cui al punto 4.2.1 (fattore α_1).

La formula di correzione della potenza è la seguente:

$$P_o = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot P$$

dove:

P_o = potenza corretta (vale a dire la potenza nelle condizioni di riferimento all'uscita dell'albero a gomito);

α_1 = fattore di correzione per le condizioni atmosferiche di riferimento;

α_2 = fattore di correzione per il rendimento della trasmissione;

P = potenza misurata (potenza registrata).»;

h) nell'appendice 3, al punto 3.1.3, tabella 1, la prima frase della nota ⁽⁵⁾ è sostituita dalla seguente:

«Il radiatore, il ventilatore, la presa d'aria del ventilatore, la pompa dell'acqua ed il termostato devono essere per quanto possibile disposti sul banco di prova nella stessa posizione relativa che occupano sul veicolo; se la posizione del radiatore, del ventilatore, della presa d'aria del ventilatore, della pompa dell'acqua e/o del termostato sul banco di prova differisce da quella occupata sul veicolo la posizione sul banco di prova va descritta ed annotata sul verbale di prova.»;

i) nell'appendice 3, il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

«4.1. **Definizione dei fattori α_d e α_2**

Fattori per i quali vanno moltiplicate la coppia e la potenza registrate per determinare la coppia e la potenza di un motore prendendo in considerazione il rendimento della trasmissione (fattore α_2) utilizzata nel corso delle prove e per riportare la coppia e la potenza suddette alle condizioni atmosferiche di riferimento di cui al punto 4.2.1 (fattore α_d).

La formula di correzione per la potenza è la seguente:

$$P_o = \alpha_d \cdot \alpha_2 \cdot P$$

dove:

P_o = potenza corretta (vale a dire la potenza nelle condizioni di riferimento all'uscita dell'albero a gomito);

α_d = fattore di correzione per le condizioni atmosferiche di riferimento;

α_2 = fattore di correzione per il rendimento della trasmissione; (cfr. appendice 2, punto 4.3.1).

P = potenza misurata (potenza registrata).»;

j) nell'appendice 3, il titolo del punto 4.4 è sostituito dal seguente:

«4.4. **Determinazione del fattore di correzione α_d ⁽¹⁾».**

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2002

recante nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni

(2002/367/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾ recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Bustillo NAVIA-OSORIO, comunicate al Consiglio in data 20 febbraio 2002,

vista la proposta del governo spagnolo,

DECIDE:

Articolo unico

La sig.ra María Dolores ALARCÓN MARTÍNEZ è nominata membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Bustillo NAVIA-OSORIO per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DE RATO Y FIGAREDO

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2002
recante nomina di un membro titolare e di un membro supplente tedeschi del Comitato delle
regioni

(2002/368/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾, recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro titolare e un seggio di membro supplente del suddetto Comitato sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. André SCHMITZ, comunicate al Consiglio in data 29 aprile 2002, e alle dimissioni della sig.ra Maria KRAUTZBERGER, comunicate al Consiglio in data 29 aprile 2002,

vista la proposta del governo tedesco,

DECIDE:

Articolo unico

La sig.ra Monika HELBIG è nominata membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. André SCHMITZ e la sig.ra Gesine LÖTZSCH è nominata membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione della sig.ra Maria KRAUTZBERGER, per la restante durata del mandato di questi ultimi, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE N. 2/2002 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO**del 13 maggio 2002****relativa ad una più rapida abolizione dei dazi doganali applicati a determinati prodotti elencati negli allegati I e II della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico**

(2002/369/CE)

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 ⁽¹⁾,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000 (in seguito denominata «decisione n. 2/2000»), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 5, della decisione n. 2/2000 autorizza il Consiglio congiunto a ridurre i dazi doganali a un ritmo più rapido di quello previsto agli articoli 4-10 o a migliorare in altro modo le condizioni di accesso ivi specificate.
- (2) Qualsiasi decisione del Consiglio congiunto di accelerare l'abolizione di un dazio doganale o di migliorare in altro modo le condizioni di accesso dovrebbe sostituire le condizioni di cui agli articoli 4-10 per il prodotto in questione,

DECIDE:

Articolo 1

Le parti accelerano l'abolizione dei dazi doganali applicabili a determinati prodotti originari elencati negli allegati I e II della decisione n. 2/2000, a norma degli articoli 2 e 3 della presente decisione.

Articolo 2

Il Messico accelera l'abolizione dei dazi doganali per i prodotti originari della Comunità, come stabilito nell'allegato I.

Articolo 3

La Comunità accelera l'abolizione dei dazi doganali per i prodotti originari del Messico, come stabilito nell'allegato II.

Articolo 4

La presente decisione sostituisce le condizioni di cui agli articoli 4-10 della decisione n. 2/2000 per il prodotto in questione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo a quello in cui viene adottata dal Consiglio congiunto UE-Messico.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2002.

Per il Consiglio congiunto

J. PIQUÉ I CAMPS L. E. DERBEZ BAUTISTA

⁽¹⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.

ALLEGATO I

Voci tariffarie in relazione alle quali il Messico accelera l'abolizione dei dazi doganali per i prodotti originari della Comunità europea

- a) All'entrata in vigore della presente decisione, il Messico abolisce i dazi doganali applicabili ai seguenti prodotti originari della Comunità (¹)

VOCE TARIFFARIA - DESCRIZIONE INDICATIVA

2909.50.04	Eugenol o isoeugenol, excepto en grado farmacéutico
2922.50.17	Clorhidrato de 1-isopropilamino-3-(1-naftoxi)-propan-2-ol
2923.10.99	Los demás
2924.29.13	N-Acetil-p-aminofenol
3002.10.99	Únicamente: medicamento a base de etanercept
3002.10.99	Únicamente: medicamento a base de basiliximab
3002.90.99	Únicamente: toxina botulinica tipo «A»
3003.90.99	Únicamente: medicamento a granel a base de vitamina E 50 %
3004.20.99	Únicamente: medicamento a base de fosfato sódico de dexametasona y sulfato de neomicina
3004.20.99	Únicamente: antiséptico glucocorticoide y antiinflamatorio de uso oftálmico con principio activo fluorometolona y sulfato de neomicina
3004.20.99	Únicamente: medicamento a base de ertapenem sódico
3004.39.99	Únicamente: medicamento a base de estradiol
3004.39.99	Únicamente: medicamento a base de gestodeno y etinil estradiol
3004.39.99	Únicamente: medicamento a base de levonorgestrel y etinilestradiol
3004.39.99	Únicamente: medicamento a base de estrógenos conjugados
3004.40.99	Únicamente: medicamento a base de tropisetron
3004.50.99	Únicamente: medicamento a base de fitomenadiona
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de Atenolol-nifedipina (cápsulas)
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de isosorbide dinitrato (cápsulas)
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de Glucomannano (cápsulas)
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de rufloxacino mononitrato (tabletas)
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de clorhidrato de Dorzolamida y Maleato de Timolol
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de fosfato sódico de Dexametasona
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de Losartán Potásico e Hidroclorotiazida
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de Maleato de Timolol
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de Carbidopa y Levodopa
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de benseramida y levodopa
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de moxifloxacino
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de ácido pamidrónico
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de isradipino
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de valsartan
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de rivastigmina
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de letrozol
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de formoterol
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de terbinafina
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de fluvastatina
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de nicotina
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de nitroglicerina
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de quinagolida
3004.90.99	Únicamente: medicamento a base de tizanidina

(¹) (Il termine «Únicamente» indica che la descrizione riguarda esclusivamente la merce oggetto della misura di accelerazione all'interno della voce tariffaria. Esso equivale all'espressione «ex out» nella terminologia dell'OMC).

- 3004.90.99 Únicamente: medicamento a base de amprenavir
- 3004.90.99 Únicamente: medicamento oftálmico a base de aceite de silicona
- 3004.90.99 Únicamente: medicamento oftálmico a base de perfluorodecalina
- 3004.90.99 Únicamente: medicamento a base de tirofiban clorhidrato
- 3004.90.99 Únicamente: medicamento a base de losartán potásico
- 3004.90.99 Únicamente: medicamento a base de simvastatina
- 3004.90.99 Únicamente: medicamento a base de acitretino
- 3004.90.99 Únicamente: medicamento a base de carvedilol
- 3004.90.99 Únicamente: medicamento a base de filgastrim
- 3004.90.99 Únicamente: medicamento a base de flunitrazepam
- 3004.90.99 Únicamente: medicamento a base de mesilato de nelfinavir
- 3004.90.99 Únicamente: medicamento a base de tolcapone
- 3004.90.99 Únicamente: medicamento a base de benzoato de rizatriptán
- 3004.90.99 Únicamente: medicamento a base de tenoxicam
- 3004.90.99 Únicamente: antiglaucomatos o antihipertensivo ocular con principio activo clorhidrato de levobunolol y alcohol polivinílico
- 3004.90.99 Únicamente: alternativa terapéutica para mantenimiento de midriasis transoperatoria de extracción de catarata extracapsular con principio activo flurbiprofeno sódico
- 3004.90.99 Únicamente: solución de uso oftálmico para conjuntivitis infecciosa, úlceras corneales e infecciones oculares con principio activo de ofloxacina
- 3004.90.99 Únicamente: subtilisina a microangular tabletas para limpieza de lentes de contacto
- 3004.90.99 Únicamente: medicamento a base de lamivudina y zidovudina (tabletas)
- 3004.90.99 Únicamente: medicamento a base de abacavir (tabletas)
- 3004.90.99 Únicamente: medicamento a base de lamivudina (tabletas)
- 3004.90.99 Únicamente: medicamentos a base de abacavir, lamivudina y zidovudina (tabletas)
- 3004.90.99 Únicamente: medicamento a base de clorhidrato de Vardenafil
- 3302.90.99 Los demás
- 3822.00.99 Únicamente: medicamento oftálmico a base de tira de papel filtro whatman prueba para evaluar la cantidad de lagrime producida en el ojo humano
- 3822.00.99 Únicamente: reactivo para detección de embarazo en tira reactiva, contenida en un estuche o dispositivo de plástico para su venta en farmacias presentación prueba individual
- 3907.91.02 2,2,4-Trimetil-1,2-dihidro-quinolina polimerizada
- 8426.91.02 Grúas con acondicionamiento hidráulico de brazos articulados o rígidos con capacidad hasta 9.9 toneladas a un radio de 1 m
- 8426.91.04 Grúas con brazo (aguilón) articulado, de acondicionamiento hidráulico con capacidad superior a 9.9 toneladas a un radio de 1 m
- 8506.10.01 Secas, utilizadas en audífonos, para sordera
- 8506.10.02 Secas, rectangulares, cuyas medidas en milímetros sean: longitud de 40 a 55, ancho de 22 a 28 y espesor de 12 a 18, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.10.01 y 04
- 8506.10.03 Secas, cilíndricas, cuyo diámetro sea mayor de 12 sin exceder de 39 mm. Con longitud de 45 a 65 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.10.01 y 04
- 8506.10.04 Alcalinas, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.10.01,02 y 03
- 8506.10.99 Los demás
- 8506.30.01 Secas, utilizadas en audífonos, para sordera
- 8506.30.02 Secas, rectangulares, cuyas medidas en milímetros sean: longitud de 40 a 55, ancho de 22 a 28 y espesor de 12 a 18, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.30.01 y 04
- 8506.30.03 Secas, cilíndricas, cuyo diámetro sea mayor de 12 sin exceder de 39 mm. Con longitud de 45 a 65 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.30.01 y 04
- 8506.30.04 Alcalinas, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.30.01,02 y 03
- 8506.30.99 Los demás
- 8506.40.01 Secas, utilizadas en audífonos, para sordera
- 8506.40.02 Secas, rectangulares, cuyas medidas en milímetros sean: longitud de 40 a 55, ancho de 22 a 28 y espesor de 12 a 18, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.40.01 y 04
- 8506.40.03 Secas, cilíndricas, cuyo diámetro sea mayor de 12 sin exceder de 39 mm, con longitud de 45 a 65 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.40.01 y 04

8506.40.04	Alcalinas, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.40.01, 02 y 03
8506.40.99	Los demás
8506.50.01	Secas, utilizadas en audífonos, para sordera
8506.50.02	Secas, rectangulares, cuyas medidas en milímetros sean: longitud de 40 a 55, ancho de 22 a 28 y espesor de 12 a 18, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.50.01 y 04
8506.50.03	Secas, cilíndricas, cuyo diámetro sea mayor de 12 sin exceder de 39 mm, con longitud de 45 a 65 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.50.01 y 04
8506.50.04	Alcalinas, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.50.01, 02 y 03
8506.50.99	Los demás
8506.60.01	De aire-cinc
8506.80.01	Secas, utilizadas en audífonos, para sordera
8506.80.02	Secas, rectangulares, cuyas medidas en milímetros sean: longitud de 40 a 55, ancho de 22 a 28 y espesor de 12 a 18 k excepto lo comprendido en las fracciones 8506.80.01 y 04
8506.80.03	Secas, cilíndricas, cuyo diámetro sea mayor de 12 sin exceder de 39 mm, con longitud de 45 a 65 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.80.01 y 04
8506.80.04	Alcalinas, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.80.01,02 y 03
8506.80.99	Los demás
8506.90.01	Partes
8703.10.01	Con motor eléctrico
8703.10.02	Vehículos especiales para el transporte de personas en terreno de golf
8703.10.03	Motociclos de cuatro ruedas (cuadrimotos) o de tres ruedas equipados con diferencial y reversa

Fatta salva la corrispondenza con la nomenclatura SA 2002

- b) All'entrata in vigore della presente decisione, il Messico abolisce i dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Comunità previsti nell'ambito del contingente per il settore automobilistico di cui alla sezione C, punto 2.1 dell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico).

ALLEGATO II

Voci tariffarie in relazione alle quali la Comunità europea accelera l'abolizione dei dazi doganali per i prodotti originari del Messico

All'entrata in vigore della presente decisione, la Comunità abolisce i dazi doganali applicabili ai seguenti prodotti originari del Messico:

ex 2905 19 00	Alcolati metallici
2915 31 00	Acetato di etile
2915 32 00	Acetato di vinile
2916 12 10	Acrilato di metile
2922 50 00	Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate
8712 00 10	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, senza cuscinetti a sfere
8712 00 30	Biciclette
8712 00 80	Altri
ex 8702 — di peso inferiore a 8 864 kg	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il peso inferiore a conducente
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa
ex 8704 — di peso inferiore a 8 864 kg	Autoveicoli per il trasporto di merci
8706	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

DECISIONE N. 3/2002 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO**del 13 maggio 2002****relativa al trattamento tariffario di determinati prodotti elencati negli allegati I e II della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico**

(2002/370/CE)

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 ⁽¹⁾,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000 (in seguito denominata «decisione n. 2/2000»), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5 ⁽²⁾,

considerando quanto segue

- (1) L'articolo 3, paragrafo 5 della decisione n. 2/2000 autorizza il Consiglio congiunto ad accelerare la riduzione dei dazi doganali o a migliorare in altro modo le condizioni di accesso, onde sostituire le condizioni di cui agli articoli 4-10 per il prodotto in questione.
- (2) È opportuno prevedere che i dazi doganali applicati da ciascuna parte alle importazioni dei prodotti della categoria 4 non superino le aliquote di base di cui agli allegati I e II,

DECIDE:

Articolo 1

1. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I, categoria 4, non devono superare le aliquote di base indicate per questi prodotti in detto allegato.
2. I dazi doganali sulle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II, categoria 4, non devono superare le aliquote di base indicate per questi prodotti in detto allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo a quello in cui viene adottata dal Consiglio congiunto.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2002.

Per il Consiglio congiunto

J. PIQUÉ I CAMPS L. E. DERBEZ BAUTISTA

⁽¹⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2002

che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE

[notificata con il numero C(2002) 1844]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/371/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

decisione, già prorogata dalla decisione 2001/831/CE della Commissione ⁽³⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Occorre adottare una nuova decisione della Commissione che stabilisca criteri ecologici specifici per questo gruppo di prodotti, con validità quinquennale.

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 4 e 6, paragrafo 1,

(6) È opportuno che per un periodo limitato di tempo, non superiore a dodici mesi, i criteri previsti dalla presente decisione e i criteri stabiliti dalla decisione 1999/178/CE siano entrambi validi, per consentire alle imprese che hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima della data di applicazione della presente decisione di adeguare tali prodotti e di renderli conformi ai nuovi criteri.

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono basate sui criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica istituito ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

(2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

(3) Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica è effettuato a tempo debito prima della fine del loro periodo di validità per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(4) È opportuno rivedere i criteri ecologici di cui alla decisione 1999/178/CE della Commissione, del 17 febbraio 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili ⁽²⁾ per tenere conto dell'evoluzione del mercato. Occorre inoltre modificare il periodo di validità di tale

Articolo 1

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i prodotti tessili devono rientrare nel gruppo di prodotti definito all'articolo 2 e soddisfare i criteri ecologici indicati nell'allegato alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 57 del 5.3.1999, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 31 del 28.11.2001, pag. 29.

Articolo 2

Il gruppo «prodotti tessili» comprende:

capi di abbigliamento e accessori tessili: capi di abbigliamento ed accessori (quali ad esempio fazzoletti, sciarpe, borsette, borse per la spesa, zaini, cinture ecc.) costituiti per almeno il 90 % in peso da fibre tessili;

prodotti tessili per interni: prodotti tessili da utilizzarsi in interni costituiti per almeno il 90 % in peso da fibre tessili, ad esclusione dei rivestimenti per pareti e pavimenti;

fibre, filati e tessuti: destinati alla realizzazione di capi di abbigliamento e accessori tessili o di prodotti tessili per interni.

Nel calcolo della percentuale di fibre tessili dei «capi di abbigliamento e accessori tessili» e dei «prodotti tessili per interni» non si devono considerare il piumino, le piume, le membrane e i rivestimenti.

Articolo 3

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «prodotti tessili» è «016».

Articolo 4

L'articolo 3 della decisione 1999/178/CE è sostituito dal seguente:

«La definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici specifici sono validi fino al 31 maggio 2003.»

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2007.

I produttori di articoli appartenenti al gruppo «prodotti tessili» che hanno ottenuto l'assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1° giugno 2002 possono continuare ad utilizzare il marchio fino al 31 maggio 2003.

I produttori di articoli appartenenti al gruppo «prodotti tessili» che hanno presentato domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1° giugno 2002 possono ottenere fino al 31 maggio 2003 l'assegnazione del marchio alle condizioni previste dalla decisione 1999/178/CE.

Dal 1° giugno 2002 le nuove domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica per il gruppo «prodotti tessili» devono soddisfare i criteri stabiliti nella presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2002.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

L'obiettivo dei criteri di seguito riportati è di favorire la riduzione dell'inquinamento idrico collegato alle principali fasi del ciclo di produzione tessile, compresa la produzione delle fibre, la filatura, la tessitura ortogonale, la tessitura a maglia, il candeggio, la tintura e il finissaggio.

I vari criteri sono fissati ad un livello tale da promuovere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica ai prodotti tessili a ridotto impatto ambientale.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ogni criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall'organismo competente ad esaminare la richiesta.

L'unità funzionale cui devono essere riferiti gli input e gli output è: 1 kg di prodotto tessile in condizioni normali (65 % RH \pm 2 % e 20 °C \pm 2 °C. Le condizioni normali sono precisate nella norma ISO 139 «Tessili — atmosfere standard per il condizionamento e le prove»).

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti (ad esempio EMAS o ISO 14001). (NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

CRITERI

I criteri si suddividono in tre categorie principali: fibre tessili, processi e sostanze chimiche e idoneità all'uso.

FIBRE TESSILI

In questa sezione sono elencati i criteri specifici per le seguenti fibre: acrilico, cotone e altre fibre di cellulosa naturali, elasthan, lino e altre fibre tessili liberiane, lana suda e altre fibre cheratiniche, fibre di cellulosa artificiali, poliammide, poliestere e polipropilene. Sono ammesse anche altre fibre per le quali non sono stabiliti criteri specifici, ad eccezione delle fibre minerali, di vetro, metalliche, di carbonio e altre fibre inorganiche.

I criteri stabiliti in questa sezione per un dato tipo di fibra non si applicano se detta fibra rappresenta meno del 5 % del peso totale delle fibre tessili contenute nel prodotto, nonché in caso di fibre riciclate. In questo contesto per «fibre riciclate» si intendono le fibre derivanti esclusivamente da ritagli dell'industria tessile e dell'abbigliamento o da rifiuti post-consumo (tessili o di altro genere). In ogni caso, almeno l'85 % in peso di tutte le fibre contenute nel prodotto deve essere conforme ai relativi criteri specifici, se stabiliti, o essere costituito da fibre riciclate.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire informazioni dettagliate sulla composizione dei prodotti tessili.

1. Acrilico

- a) Il tenore residuo di acrilonitrile nelle fibre grezze che escono dagli impianti di produzione deve essere inferiore a 1,5 mg/kg.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un rapporto di prova basato sul seguente metodo: estrazione con acqua in ebollizione e quantificazione mediante gascromatografia (GLC) capillare.

- b) La media annua delle emissioni di acrilonitrile nell'atmosfera (durante la polimerizzazione e fino all'ottenimento della soluzione pronta per la filatura) deve essere inferiore a 1 g/kg di fibra prodotta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

2. Cotone e altre fibre di cellulosa naturali (compreso il kapok)

Le fibre di cotone e le altre fibre di cellulosa naturali (di seguito denominate «cotone») non devono contenere (se la sensibilità del metodo di prova lo consente) più di 0,05 ppm di ciascuna delle seguenti sostanze: aldrin, captafol, clordano, DDT, dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorocicloesano (somma degli isomeri), 2,4,5-T, clordimeform, clorobenzilato, dinoseb e relativi sali, monocrotofos, pentaclorofenolo, toxafene, metamidofos, metilparathion, parathion, fosfamidone.

Questo criterio non si applica quando più del 50 % del cotone contenuto nel prodotto proviene da colture biologiche o da colture in conversione, ossia quando un organismo indipendente ha certificato il rispetto dei requisiti di produzione ed ispezione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (¹).

Il criterio non si applica se può essere documentata l'identità dei produttori di almeno il 75 % del cotone utilizzato nel prodotto finale e se viene presentata una dichiarazione degli stessi produttori attestante che nessuna delle sostanze sopracitate è stata impiegata nei campi o nelle piantagioni in cui è stato prodotto il cotone in questione o sul cotone stesso.

Quando il 100 % del cotone è biologico, ossia quando un organismo indipendente ha certificato che il cotone è stato prodotto nel rispetto dei requisiti di produzione ed ispezione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, il richiedente può apporre la menzione «cotone biologico» accanto al marchio di qualità ecologica.

Il richiedente deve produrre la certificazione biologica o la documentazione attestante che i produttori non hanno usato nessuna delle sostanze sopracitate o un rapporto di prova basato sui seguenti metodi: a seconda dei casi, US EPA 8081 A [pesticidi organoclorurati, con estrazione a ultrasuoni o con il metodo Soxhlet e solventi apolari (iso-ottano o esano)], 8151 A (erbicidi clorurati, usando il metanolo), 8141 A (composti organofosforici) o 8270 C (composti organici semivolatili).

3. Elastan

- a) Non devono essere usati composti organostannici.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

- b) La media annua delle emissioni in atmosfera di diisocianati aromatici durante la polimerizzazione e la filatura deve essere inferiore a 5 mg/kg di fibra prodotta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

4. Lino e altre fibre tessili liberiane (comprese canapa, iuta, e ramiè)

Il lino e le altre fibre tessili liberiane non devono essere ottenuti mediante macerazione in acqua, a meno che le acque reflue derivanti da tale procedimento non siano trattate in modo tale da ridurre il fabbisogno chimico di ossigeno (Chemical Oxygen Demand — COD) o il carbonio organico totale (Total Organic Carbon — TOC) di almeno il 75 % per le fibre di canapa e di almeno il 95 % per il lino e le altre fibre tessili liberiane.

Valutazione e verifica: se viene usato il procedimento di macerazione in acqua, il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul metodo ISO 6060 (COD).

5. Lana sucida e altre fibre cheratiniche (comprese la lana di pecora, cammello, alpaca e capra)

- a) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm: γ -esaclorocicloesano (lindano), α -esaclorocicloesano, β -esaclorocicloesano, δ -esaclorocicloesano, aldrin, dieldrin, endrin, p,p'-DDT, p,p'-DDD.

- b) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm: diazinone, propetamfos, clorfenvinfos, diclofention, clorpyrifos, fenclorfos.

- c) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm: cypermetrin, deltametrin, fenvalerate, cyhalothrin, flumetrina.

- d) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm: diflubenzuron, triflumuron.

I requisiti di cui sopra [precisati alle lettere a), b), c) e d) e considerati separatamente] non si applicano se può essere documentata l'identità degli allevatori che producono almeno il 75 % della lana o delle fibre cheratiniche in questione e se viene presentata una dichiarazione degli stessi attestante che nessuna delle sostanze sopracitate è stata impiegata nei campi o sugli animali in questione.

Valutazione e verifica relativa alle lettere a), b), c) e d): il richiedente deve produrre la documentazione di cui sopra o un rapporto di prova basato sul metodo IWTO Draft Test Method 59.

- e) Il COD degli effluenti del lavaggio della lana scaricati nelle fognature non deve superare 60 g/kg di lana sucida; gli effluenti devono essere trattati all'esterno del sito di produzione in modo da conseguire un'ulteriore riduzione di almeno il 75 % del tenore di COD, espresso in media annua.

Il COD degli effluenti del lavaggio della lana trattati nel sito di produzione e scaricati nelle acque di superficie non deve superare 5 g/kg di lana sucida. Il pH degli effluenti scaricati nelle acque di superficie deve essere compreso tra 6 e 9 (a meno che il pH delle acque di superficie si collochi al di fuori di questa fascia) e la temperatura deve essere inferiore a 40 °C (a meno che la temperatura delle acque di superficie sia superiore a tale valore).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire i relativi dati e un rapporto di prova basato sul metodo ISO 6060.

(¹) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

6. Fibre di cellulosa artificiali (comprese viscosa, lyocell, acetato, cupro, triacetato)

- a) Il livello di AOX nelle fibre non deve superare 250 ppm.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul metodo ISO 11480.97 (combustione controllata e titolazione microcoulometrica).

- b) Per le fibre di viscosa, il tenore di zolfo delle emissioni in atmosfera dei composti di zolfo generati durante la produzione delle fibre, espresso in media annua, non deve superare 120 g/kg di fibra in bava continua prodotta e 30 g/kg di fibra in fiocco prodotta. Se i due tipi di fibra sono prodotti nello stesso sito, le emissioni complessive non devono superare la corrispondente media ponderata.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

- c) Per le fibre di viscosa, lo scarico in acqua di zinco proveniente dal sito di produzione, espresso come media annua, non deve superare 0,3 g/kg.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

- d) Per le fibre di cupro, il tenore di rame nelle acque di scarico provenienti dal sito di produzione, espresso come media annua, non deve superare 0,1 ppm.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

7. Poliammide

La media annua delle emissioni nell'atmosfera di N₂O durante la produzione di monomeri non deve superare 10 g/kg di fibra di poliammide 6 prodotta e 50 g/kg di fibra di poliammide 6.6 prodotta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

8. Poliestere

- a) Il contenuto di antimonio nelle fibre di poliestere non deve superare 260 ppm. Se non viene utilizzato antimonio, il richiedente può apporre la menzione «privo di antimonio» (o una menzione equivalente) accanto al marchio di qualità ecologica.

Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di antimonio o un rapporto di prova basato sul seguente metodo: determinazione diretta mediante spettrofotometria di assorbimento atomico. Il test deve essere effettuato sulla fibra grezza prima di qualsiasi trattamento a umido.

- b) La media annua delle emissioni in atmosfera di composti organici volatili durante la polimerizzazione del poliestere non deve superare 1,2 g/kg di resina di poliestere prodotta (per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente in particolari condizioni d'uso).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

9. Polipropilene

Non devono essere usati pigmenti a base di piombo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

PROCESSI E SOSTANZE CHIMICHE

I criteri di cui alla presente sezione si applicano, a seconda dei casi, a tutte le fasi di produzione, compresa la produzione delle fibre. Per le fibre riciclate è ammessa la presenza di alcuni dei coloranti o altre sostanze esclusi dai presenti criteri, ma solo se utilizzati nel precedente ciclo di vita delle fibre.

10. Ausiliari e prodotti di finissaggio per fibre e filati

- a) Imbozzimatura: almeno il 95 % (in peso secco) delle sostanze che compongono qualsiasi preparazione di bozzima applicata ai filati deve essere sufficientemente biodegradabile o eliminabile negli impianti di depurazione delle acque reflue o essere riciclato.

Valutazione e verifica: in questo contesto, una sostanza si considera «sufficientemente biodegradabile o eliminabile»:

— se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 301 A, OCSE 301 E, ISO 7827, OCSE 302 A, ISO 9887, OCSE 302 B, o ISO 9888, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno il 70 % entro 28 giorni,

— se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 302 C, OCSE 301 D, ISO 10707, OCSE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 o ISO 14593, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno il 60 % entro 28 giorni,

- se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 303 o ISO 11733 evidenzia una percentuale di degradazione di almeno l'80 % entro 28 giorni,
- nel caso di sostanze per le quali i citati metodi di prova non siano applicabili, se viene dimostrato un livello equivalente di biodegradazione o eliminazione.

Il richiedente deve fornire adeguata documentazione, schede di sicurezza, rapporti di prova e/o dichiarazioni che indichino i metodi di prova e i risultati ottenuti e dimostrino il rispetto di questo criterio per tutte le preparazioni di bozzima utilizzate.

- b) Additivi per soluzioni di filatura, additivi per filatura e preparazioni per la filatura primaria (compresi gli oli per la cardatura, i prodotti per il finissaggio e i lubrificanti): almeno il 90 % (in peso secco) delle sostanze componenti deve essere sufficientemente biodegradabile o eliminabile negli impianti di depurazione delle acque reflue.

Questo criterio non si applica alle preparazioni per la filatura secondaria (lubrificanti per la filatura, condizionanti), agli oli per roccatura, orditura e ritorcitura, alle cere, agli oli per la lavorazione a maglia, agli oli di silicone e alle sostanze inorganiche.

Valutazione e verifica: «sufficientemente biodegradabile o eliminabile» ha lo stesso significato indicato alla lettera a). Il richiedente deve fornire adeguata documentazione, schede di sicurezza, rapporti di prova e/o dichiarazioni che indichino i metodi di prova ed i risultati ottenuti e dimostrino il rispetto di questo criterio per tutti gli additivi e le preparazioni utilizzate.

- c) Il tenore di idrocarburi policiclici aromatici (PAH) della parte di olio minerale contenuta in un prodotto deve essere inferiore all'1,0 % in peso.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire adeguata documentazione, schede di sicurezza, schede informative sul prodotto o dichiarazioni che indichino il tenore di idrocarburi policiclici aromatici o attestino che non sono stati usati prodotti contenenti oli minerali.

11. Agenti biocidi o biostatici

- a) Durante il trasporto o il deposito dei prodotti e dei semilavorati non devono essere usati clorofenoli (relativi sali ed esteri), PCB e composti organostannici.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante che le sostanze o i composti di cui sopra non sono stati usati sul filato, sul tessuto e sul prodotto finito. Ai fini dell'eventuale verifica di questa dichiarazione si ricorre al metodo di prova e al valore limite di seguito indicati: estrazione, se opportuno, derivatizzazione con anidride acetica e determinazione mediante gascromatografia (GLC) con colonne capillari con rilevazione a cattura di elettroni (ECD), valore limite 0,05 ppm.

- b) Gli agenti biocidi o biostatici non devono essere applicati ai prodotti in modo tale da essere attivi in fase d'uso.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

12. Decolorazione o depigmentazione

Per la decolorazione o la depigmentazione non devono essere utilizzati sali dei metalli pesanti (ad eccezione del ferro) o formaldeide.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

13. Carica

Nella carica di filati o tessuti non devono essere utilizzati composti del cerio.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

14. Ausiliari chimici

Le seguenti sostanze non devono essere utilizzate né contenute in alcuna preparazione o formulazione impiegata: alchilfenoletoossilati (APEO), alchilbenzene sulfonato lineare (LAS), cloruro di bis(alchile di sego idrogenato) dimetilammonio (DTDMAC), cloruro di distearildimetilammonio (DSDMAC), cloruro di di(sego idrogenato) dimetilammonio (DHTDMAC), etilendiammina tetracetato (EDTA) e dietilen-triamino-penta-acetato (DTPA).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

15. Detergenti, ammorbidenti, agenti complessanti

In ciascun sito per il trattamento ad umido, almeno il 95 % in peso dei detergenti, ammorbidenti e agenti complessanti utilizzati deve essere sufficientemente degradabile o eliminabile in impianti di trattamento delle acque reflue.

Valutazione e verifica: l'espressione «sufficientemente degradabile o eliminabile» è definita nel criterio relativo agli ausiliari e ai prodotti di finissaggio per le fibre e i filati. Il richiedente deve fornire adeguata documentazione, schede di sicurezza, rapporti di prova e/o dichiarazioni che indichino i metodi di prova e i risultati ottenuti e dimostrino il rispetto di questo criterio per tutti i detergenti, gli ammorbidenti e gli agenti complessanti utilizzati.

16. Agenti candeggianti

In generale, le emissioni di AOX negli effluenti del candeggio devono essere inferiori a 40 mg Cl/kg. Nei seguenti casi, il livello deve essere inferiore a 100 mg Cl/kg:

- lino e altre fibre tessili liberiane,
- cotone con grado di polimerizzazione inferiore a 1 800, destinato alla confezione di prodotti finiti di colore bianco.

Questo criterio non si applica alla produzione di fibre di cellulosa artificiali.

A seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di agenti candeggianti clorurati o fornire un rapporto di prova basato sui metodi ISO 9562 o prEN 1485.

17. Impurità nei coloranti

I livelli di impurità ioniche nei coloranti impiegati non devono superare i seguenti valori: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1500 ppm.

Nel valutare il rispetto di questi valori, che si riferiscono esclusivamente alle impurità, non si deve tener conto dei metalli che fanno parte integrante della molecola del colorante (come nel caso dei coloranti a complesso metallico, di alcuni coloranti reattivi ecc.).

Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità.

18. Impurità nei pigmenti

I livelli di impurità ioniche nei pigmenti impiegati non devono superare i seguenti valori: As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100 ppm; Se 100 ppm; Sb 250 ppm; Zn 1 000 ppm.

Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità.

19. Tinture con mordenti al cromo

Non sono consentite tinture con mordenti al cromo.

Il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

20. Coloranti a complesso metallico

Se vengono utilizzati coloranti a complesso metallico a base di rame, cromo, nickel:

- a) per la tintura delle fibre di cellulosa, se nella composizione della tinta sono impiegati coloranti a complesso metallico, non più del 20 % di ciascuno di questi coloranti applicati (input del processo) può essere scaricato nell'impianto di depurazione delle acque reflue (nel sito o all'esterno).

Per tutti gli altri processi di tintura, se nella composizione della tinta sono impiegati coloranti a complesso metallico, non più del 7 % di ciascuno di questi coloranti applicati (input del processo) può essere scaricato nell'impianto di depurazione delle acque reflue (nel sito o all'esterno).

A seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze o fornire la documentazione e i rapporti di prova basati sui seguenti metodi: ISO 8288 per il rame e il nickel; ISO 9174 o prEN 1233 per il cromo.

- b) Lo scarico in acqua dopo il trattamento non deve superare i seguenti valori: Cu 75 mg/kg (fibra, filato o tessuto); Cr 50 mg/kg; Ni 75 mg/kg.

A seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze o fornire la documentazione e i rapporti di prova basati sui seguenti metodi: ISO 8288 per il rame e il nickel; ISO 9174 o prEN 1233 per il cromo.

21. Coloranti azoici

Non possono essere utilizzati coloranti azoici che per scissione riduttiva possono dare origine ad una delle seguenti ammine aromatiche:

4-amminodifenile	(92-67-1)
benzidina	(92-87-5)
4-cloro-o-toluidina	(95-69-2)
2-naftilammina	(91-59-8)
o-ammino-azotoluene	(97-56-3)
2-ammino-4-nitrotoluene	(99-55-8)
p-cloroanilina	(106-47-8)
2,4-diamminoanisolo	(615-05-4)
4,4'-diamminodifenilmetano	(101-77-9)

3,3'-diclorobenzidina	(91-94-1)
3,3'-dimetossibenzidina	(119-90-4)
3,3'-dimetilbenzidina	(119-93-7)
3,3'-dimetil-4,4'-diamminodifenilmetano	(838-88-0)
p-cresidina	(120-71-8)
4,4'-metilen-bis-(2 cloroanilina)	(101-14-4)
4,4'-ossidianilina	(101-80-4)
4,4'-tiodianilina	(139-65-1)
o-toluidina	(95-53-4)
2,4-diamminotoluene	(95-80-7)
2,4,5-trimetilanilina	(137-17-7)
4-amminoazobenzene	(60-09-3)
o-anisidina	(90-04-0)

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti. Ai fini dell'eventuale verifica della dichiarazione si ricorre ai metodi di prova e al valore limite di seguito indicati: metodo tedesco B-82.02 o metodo francese XP G 08-014, valore limite 30 ppm. (NB: Sono possibili falsi positivi in relazione alla presenza di 4-amminiazobenzene: si raccomanda pertanto di eseguire una prova di conferma).

22. Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione

a) Non possono essere utilizzati i seguenti coloranti:

- C.I. Basic Red 9
- C.I. Disperse Blue 1
- C.I. Acid Red 26
- C.I. Basic Violet 14
- C.I. Disperse Orange 11
- C. I. Direct Black 38
- C. I. Direct Blue 6
- C. I. Direct Red 28
- C. I. Disperse Yellow 3

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti.

b) Non è consentito l'uso di sostanze o preparati coloranti contenenti più dello 0,1 % in peso di sostanze a cui si applichino o possano applicarsi al momento della richiesta una o più delle seguenti frasi di rischio:

- R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti)
- R45 (può provocare il cancro)
- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie)
- R49 (può provocare il cancro per inalazione)
- R60 (può ridurre la fertilità)
- R61 (può provocare danni ai bambini non ancora nati)
- R62 (possibile rischio di ridotta fertilità)
- R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati)
- R68 (possibilità di effetti irreversibili)

di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾, e successive modifiche.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti.

⁽¹⁾ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.

23. Coloranti potenzialmente sensibilizzanti

I seguenti coloranti possono essere impiegati soltanto se la solidità delle tinte al sudore (acido e alcalino) di fibre, filati o tessuti colorati è almeno di livello 4:

C.I. Disperse Blue 3	C.I. 61 505
C.I. Disperse Blue 7	C.I. 62 500
C.I. Disperse Blue 26	C.I. 63 305
C.I. Disperse Blue 35	
C.I. Disperse Blue 102	
C.I. Disperse Blue 106	
C.I. Disperse Blue 124	
C.I. Disperse Orange 1	C.I. 11 080
C.I. Disperse Orange 3	C.I. 11 005
C.I. Disperse Orange 37	
C.I. Disperse Orange 76 (denominato in precedenza Orange 37)	
C.I. Disperse Red 1	C.I. 11 110
C.I. Disperse Red 11	C.I. 62 015
C.I. Disperse Red 17	C.I. 11 210
C.I. Disperse Yellow 1	C.I. 10 345
C.I. Disperse Yellow 9	C.I. 10 375
C.I. Disperse Yellow 39	
C.I. Disperse Yellow 49	

Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti o un rapporto di prova basato sul seguente metodo di prova della solidità dei colori: ISO 105-E04 (acida e alcalina, confronto con tessuti multifibra).

24. Rigonfianti (carrier) alogenati per il poliestere

Non è consentito l'uso di rigonfianti (carrier) alogenati.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

25. Stampa

- a) Le paste di stampa utilizzate non devono contenere più del 5 % di composti organici volatili (per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente in particolari condizioni d'uso).

Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono state effettuate stampe o fornire la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto del criterio, insieme ad una dichiarazione di conformità.

- b) Non è consentita la stampa a base di plastisol.

Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono state effettuate stampe o fornire la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto dei criteri, insieme ad una dichiarazione di conformità.

26. Formaldeide

Il quantitativo di formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile contenuta nel tessuto finale non deve essere superiore a 30 ppm nei prodotti che entrano in contatto diretto con la pelle e 300 ppm per tutti gli altri prodotti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono stati applicati prodotti contenenti formaldeide, o un rapporto di prova basato sul metodo EN ISO 14184-1.

27. Scarichi idrici derivanti dal trattamento a umido

- a) Le acque reflue provenienti dagli impianti di trattamento a umido (ad eccezione dei siti per il lavaggio della lana e di quelli per la macerazione del lino) e scaricate nelle acque di superficie dopo trattamento (nel sito o all'esterno) devono presentare un COD, espresso come media annua, inferiore a 25 g/kg.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e rapporti di prova, basati sul metodo ISO 6060, che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

- b) Gli effluenti, qualora trattati nel sito e scaricati direttamente nelle acque di superficie, dovranno avere un pH compreso tra 6 e 9 (a meno che il pH delle acque di superficie si collochi al di fuori di questa fascia) e una temperatura inferiore a 40 °C (a meno che la temperatura delle acque di superficie sia superiore a tale valore).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire adeguata documentazione e rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

28. Ritardanti di fiamma

Non possono essere utilizzate sostanze o preparazioni ritardanti di fiamma contenenti più dello 0,1 % in peso di sostanze a cui si applichino o possano applicarsi al momento della richiesta una o più delle seguenti frasi di rischio:

- R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti)
- R45 (può provocare il cancro)
- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie)
- R49 (può provocare il cancro per inalazione)
- R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici)
- R51 (tossico per gli organismi acquatici)
- R52 (nocivo per gli organismi acquatici)
- R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico)
- R60 (può ridurre la fertilità)
- R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati)
- R62 (possibile rischio di ridotta fertilità)
- R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati)
- R68 (possibilità di effetti irreversibili)

di cui alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche.

Questo requisito non si applica alle sostanze ritardanti di fiamma che modificano le proprie caratteristiche chimiche all'atto dell'applicazione e che pertanto non possono più essere classificate con le frasi di rischio sopra indicate, nonché nei casi in cui sul tessuto o filato trattato rimanga meno dello 0,1 % della sostanza ritardante di fiamma nella sua forma precedente all'applicazione.

Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono stati usati ritardanti di fiamma o indicare quali ritardanti sono stati utilizzati, fornendo la relativa documentazione (ad esempio schede di sicurezza) e/o dichiarazioni che indichino che essi sono conformi al presente criterio.

29. Trattamenti antirestringimento

Le sostanze o preparazioni alogenate per trattamenti antirestringimento possono essere applicate solo ai nastri di lana.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze (a meno che non siano utilizzate per i nastri di lana).

30. Prodotti per il finissaggio

Non è consentito l'uso di sostanze o preparati per i prodotti di finissaggio contenenti più dello 0,1 % in peso di sostanze a cui si applichino o possano applicarsi al momento della richiesta una o più delle seguenti frasi di rischio:

- R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti)
- R45 (può provocare il cancro)
- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie)
- R49 (può provocare il cancro per inalazione)
- R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici)
- R51 (tossico per gli organismi acquatici)
- R52 (nocivo per gli organismi acquatici)
- R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico)
- R60 (può ridurre la fertilità)
- R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati)
- R62 (possibile rischio di ridotta fertilità)
- R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati)
- R68 (possibilità di effetti irreversibili)

di cui alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche.

Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono stati usati prodotti per il finissaggio o indicare i prodotti utilizzati fornendo la relativa documentazione (come ad esempio le schede di sicurezza) e/o dichiarazioni che indichino che essi sono conformi a questo criterio.

31. Imbottiture

- a) I materiali da imbottitura costituiti da fibre tessili devono soddisfare i criteri previsti per tali fibre (ai numeri da 1 a 9) ove applicabili.
- b) I materiali da imbottitura devono soddisfare il criterio 11 relativo agli agenti biocidi o biostatici e il criterio 26 relativo alla formaldeide.
- c) I detersivi e le altre sostanze chimiche usate per il lavaggio delle imbottiture (piumino, piume, fibre naturali o sintetiche) devono rispettare il criterio 14 relativo agli ausiliari chimici e il criterio 15, riguardante i detersivi, gli ammorbidenti e gli agenti complessanti.

Valutazione e verifica: cfr. quanto indicato per il corrispondente criterio.

32. Rivestimenti, laminati e membrane

- a) I prodotti in poliuretano devono soddisfare il criterio 3a relativo ai composti organostannici e il criterio 3b sull'emissione in atmosfera di diisocianati aromatici.

Valutazione e verifica: cfr. quanto indicato per il corrispondente criterio.

- b) I prodotti in poliestere devono rispettare il criterio 8a relativo al contenuto di antimonio e il criterio 8b riguardante l'emissione di composti organici volatili durante la polimerizzazione.

Valutazione e verifica: cfr. quanto indicato per il corrispondente criterio.

- c) I rivestimenti, i laminati e le membrane non devono essere prodotti utilizzando plastificanti o solventi cui si applichino o possano applicarsi al momento della richiesta una o più delle seguenti frasi di rischio:

R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti)

R45 (può provocare il cancro)

R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie)

R49 (può provocare il cancro per inalazione)

R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici)

R51 (tossico per gli organismi acquatici)

R52 (nocivo per gli organismi acquatici)

R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico)

R60 (può ridurre la fertilità)

R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati)

R62 (possibile rischio di ridotta fertilità)

R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati)

R68 (possibilità di effetti irreversibili)

di cui alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo dei plastificanti o solventi di cui sopra.

33. Consumo di acqua e di energia

I richiedenti sono invitati a fornire, su base volontaria, informazioni dettagliate sul consumo di acqua e di energia dei siti di produzione in cui avvengono le operazioni di filatura, lavorazione a maglia, tessitura e trattamento a umido.

Valutazione e verifica: il richiedente è invitato a fornire, su base volontaria, le informazioni di cui sopra.

CRITERI DI IDONEITÀ ALL'USO

A seconda dei casi i seguenti criteri e i relativi test si applicano al filato tinto, al tessuto finale o al prodotto finito.

34. Variazioni delle dimensioni durante il lavaggio e l'asciugatura

Le variazioni delle dimensioni, espresse in percentuale, devono essere indicate sia sulle istruzioni per il lavaggio sia sull'imballaggio e/o qualsiasi altra informazione relativa al prodotto nel caso in cui superino:

- il 2 % (trama e ordito) per le tende ed i tessuti da arredamento sfoderabili e lavabili,
- il 6 % (trama e ordito) per gli altri articoli di tessuto,
- l'8 % (lunghezza e larghezza) per gli articoli di maglieria,
- l'8 % (lunghezza e larghezza) per gli articoli di spugna.

Questo criterio non si applica:

- alle fibre o ai filati,
- ai prodotti che recano ben visibile l'indicazione «lavare esclusivamente a secco» o un'indicazione equivalente (nella misura in cui è prassi che tali prodotti rechino un'indicazione di questo tipo),
- ai tessuti da arredamento non sfoderabili e lavabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sul metodo ISO 5077, così modificato: 3 lavaggi alle temperature indicate sul prodotto, con asciugatura a macchina dopo ciascun ciclo di lavaggio a meno che sul prodotto non siano indicate altre procedure di asciugatura, alle temperature indicate sul prodotto, con carico di lavaggio (2 o 4 kg) a seconda del simbolo riportato sulle istruzioni per il lavaggio. In caso di superamento di uno qualsiasi dei limiti indicati in precedenza, deve essere fornita copia delle istruzioni per il lavaggio e dell'imballaggio e/o altre informazioni sul prodotto.

35. Solidità delle tinte al lavaggio

La solidità delle tinte al lavaggio deve essere almeno di livello 3-4 per la degradazione e almeno di livello 3-4 per lo scarico.

Questo criterio non si applica ai prodotti che recano ben visibile l'indicazione «lavare esclusivamente a secco» o un'indicazione equivalente (nella misura in cui è prassi che tali prodotti rechino un'indicazione di questo tipo), ai capi bianchi o a quelli che non sono né colorati né stampati o ai tessuti da arredamento non lavabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sul metodo ISO 105 C06 (lavaggio singolo, alla temperatura indicata sul prodotto, con polvere di perborato).

36. Solidità delle tinte al sudore (acido o alcalino)

La solidità delle tinte al sudore (acido o alcalino) deve essere almeno di livello 3-4 (degradazione e scarico).

È tuttavia ammesso un livello 3 nel caso di tessuti con colori scuri (intensità di tinta > 1/1) costituiti da lana rigenerata o contenenti più del 20 % di seta.

Questo criterio non si applica ai prodotti bianchi, a quelli che non sono né colorati né stampati, ai tessuti da arredamento, alle tende o analoghi prodotti tessili per la decorazione di interni.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sul metodo ISO 105 E04 (acida e alcalina, confronto con tessuti multifibra).

37. Solidità delle tinte allo sfregamento a umido

La solidità delle tinte allo sfregamento a umido deve essere almeno di livello 2-3. È tuttavia ammesso un livello 2 per il denim tinto con indaco.

Questo criterio non si applica ai capi bianchi e a quelli che non sono né colorati né stampati.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sul metodo ISO 105 X12.

38. Solidità delle tinte allo sfregamento a secco

La solidità delle tinte allo sfregamento a secco deve essere almeno di livello 4.

È tuttavia ammesso un livello 3-4 per il denim tinto con indaco.

Questo criterio non si applica ai capi bianchi, a quelli che non sono né colorati né stampati, alle tende o ad analoghi prodotti tessili per la decorazione di interni.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sul metodo ISO 105 X12.

39. Solidità delle tinte alla luce

Per i tessuti da arredamento, le tende o i tendaggi, la solidità delle tinte alla luce deve essere almeno di livello 5, mentre per tutti gli altri prodotti deve essere almeno di livello 4.

È ammesso un livello 4 per i tessuti da arredamento, le tende o i tendaggi di colore chiaro (intensità di tinta < 1/12) contenenti più del 20 % di lana o altre fibre cheratiniche o più del 20 % di seta o più del 20 % di lino o altre fibre tessili liberiane.

Questo requisito non si applica alla fodere e coperture per materassi o alla biancheria intima.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sul metodo ISO 105 B02.

40. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare il seguente testo:

- inquinamento idrico ridotto
- uso limitato di sostanze pericolose
- copertura dell'intero ciclo produttivo

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, nonché una dichiarazione di conformità a questo criterio.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2002

che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati

[notificata con il numero C(2002) 1869]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/372/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha adottato il 7 dicembre 1999 la decisione 1999/815/CE ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/152/CE ⁽³⁾, fondata sull'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE, che impone agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni, fabbricati in PVC morbido contenenti una o più sostanze quali ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP).
- (2) La validità della decisione 1999/815/CE era limitata a tre mesi, conformemente alla disposizione dell'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 92/59/CEE. Di conseguenza, la validità della decisione scadrà l'8 marzo 2000.
- (3) Al momento dell'adozione della decisione 1999/815/CE era stato previsto di prorogarne la validità, qualora fosse stato necessario. La validità delle misure adottate con la decisione 1999/815/CE è stata prorogata con diverse decisioni ogni volta per un ulteriore periodo di tre mesi. Detta validità è destinata a scadere il 20 maggio 2002.
- (4) Alcuni importanti sviluppi sono intervenuti recentemente per quanto riguarda la convalida dei test riguardanti la migrazione di ftalati e la valutazione globale dei rischi di detti ftalati nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ⁽⁴⁾ sulle sostanze esistenti. Tuttavia, ulteriori lavori sono ancora necessari in quest'ambito per cercare di risolvere alcune difficoltà d'importanza cruciale.

- (5) Nell'attesa di chiarire tali aspetti, e al fine di garantire gli obiettivi della decisione 1999/815/CE e le sue proroghe è necessario mantenere il divieto di immissione sul mercato dei prodotti menzionati.
- (6) Taluni Stati membri hanno recepito la decisione 1999/815/CE con misure applicabili fino al 20 maggio 2002. È pertanto necessario garantire che la validità di queste misure sia prorogata.
- (7) È pertanto necessario prorogare la validità della decisione 1999/815/CE al fine di garantire che tutti gli Stati membri mantengano il divieto previsto da tale decisione.
- (8) Le misure stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato d'urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'articolo 5 della decisione 1999/815/CE i termini «20 maggio 2002» sono sostituiti dai termini «20 agosto 2002».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottemperare alla presente decisione entro 10 giorni dalla sua notificazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.⁽²⁾ GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46.⁽³⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 96.⁽⁴⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 187 del 10 luglio 2001)

A pagina 21, articolo 5, paragrafo 2 e articolo 6, paragrafo 2:

anziché: «Ogni anno, entro il 15 maggio, ...»,

leggi: «Ogni anno, anteriormente al 15 maggio, ...».

Rettifica del regolamento (CE) n. 801/2002 della Commissione, del 15 maggio 2002, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 131 del 16 maggio 2002)

A pagina 6, nella firma:

anziché: «J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Membro della Commissione»,

leggi: «J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura».
